

Risposta n. 428

OGGETTO: Articolo 29 decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
- Dipendenti comandati presso altra Amministrazione

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il Dipartimento ... (di seguito, Dipartimento 1) ha richiesto l'assegnazione in comando obbligatorio di un dipendente a tempo pieno e indeterminato dello scrivente Consiglio Nazionale ... (di seguito, Istante).

Ai sensi dell'art. 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e in applicazione dell'art. 51 del CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali, l'Istante corrisponde il trattamento fondamentale al dipendente, mentre il trattamento accessorio viene corrisposto per alcune componenti dal Dipartimento (di seguito, Dipartimento 2) e per altre dal Dipartimento 1.

Sussiste pertanto un unico rapporto di lavoro caratterizzato dalla presenza di tre soggetti in posizione datoriale: l'Istante che eroga il trattamento fondamentale; il Dipartimento 1 e il Dipartimento 2 che erogano il trattamento accessorio, ciascuno in relazione alle proprie competenze.

Dal punto di vista fiscale, il Consiglio Nazionale istante è il sostituto di imposta

principale, mentre i due Dipartimenti sono i sostituti d'imposta secondari.

Il Dipartimento 2 ha comunicato che, in qualità di sostituto d'imposta secondario, provvederà a certificare, emettendo una CU da rilasciare all'interessato, i redditi fiscali e previdenziali percepiti dal dipendente in oggetto afferenti le competenze accessorie.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e in considerazione della presenza di due sostituti secondari, il Consiglio Nazionale, in qualità di sostituto di imposta principale, chiede se, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, debba rilasciare al dipendente in posizione di comando una Certificazione Unica riepilogativa dei dati comunicati dai predetti Dipartimenti.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che l'orientamento interpretativo affermato con diversi documenti di prassi dall'Agenzia delle Entrate con riferimento a fattispecie in cui è presente un solo sostituto secondario (cfr., tra l'altro, risoluzioni 13 novembre 2002, n. 354/E e 3 luglio 2008, n. 271/E), possa trovare applicazione anche all'ipotesi in esame.

Conseguentemente, il Consiglio Nazionale, in qualità di sostituto di imposta principale, ritiene di dover procedere ai seguenti adempimenti con riguardo alla Certificazione Unica 2020:

- effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale e, nel caso di superamento del contributo IVS aggiuntivo 1%, effettuazione del conguaglio previdenziale, tenuto conto degli emolumenti accessori corrisposti da entrambi i sostituti secondari; pertanto, entrambi i Dipartimenti dovranno comunicare al Consiglio Nazionale istante, ognuno per la parte di propria competenza e ai sensi del citato articolo 29, comma 2, terzo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli emolumenti di carattere accessorio liquidati al dipendente dell'organismo istante in posizione di

comando;

· rilascio al dipendente di una Certificazione Unica riepilogativa, che riporti tutti i dati fiscali e previdenziali, tenuto conto degli emolumenti accessori corrisposti al dipendente dai sostituti secondari, mentre, ciascun Dipartimento ha l'obbligo di trasmettere la CU in via telematica a codesta Agenzia delle Entrate, senza rilasciare la stessa al dipendente in comando.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il comma 2 dell'articolo 29 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede, tra l'altro, che gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio, il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, con le modalità in esso stabilite.

Inoltre, prevede che ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate.

In generale, il legislatore attraverso l'istituto del conguaglio alla fine del periodo d'imposta - di tutti gli emolumenti corrisposti durante l'anno al dipendente - rende definitiva la ritenuta di acconto operata dal sostituto d'imposta nei vari periodi di paga.

Al riguardo, il comma 3 dell'articolo 23 del citato d.P.R. n. 600 del 1973, disciplinante la "*Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente*", prevede, infatti, che i sostituti d'imposta "*devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) [redditi di lavoro dipendente] e b) [mensilità aggiuntive e compensi della stessa natura] del comma 2, e*

l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi".

Inoltre, il successivo comma 4 prevede che "Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituto può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituto deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti."

Dalla lettera di tale ultima disposizione si evince che l'ultimo sostituto d'imposta che ha erogato redditi di lavoro dipendente, a richiesta del lavoratore, in sede di conguaglio può tener conto anche dei redditi di analoga natura erogati da più datori di lavoro.

Per effetto del rinvio operato dal citato comma 2 dell'articolo 29 del d.P.R. n. 600 del 1973 al riportato comma 4 dell'articolo 23, si ritiene che, anche nella fattispecie in esame, valgano le medesime modalità di effettuazione del conguaglio.

Ciò posto, fatta salva la circostanza che in caso di più sostituti d'imposta pubblici le operazioni di conguaglio sono obbligatorie, nella fattispecie in esame la scrivente ritiene che, conformemente a quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione del modello di Certificazione Unica, il Dipartimento 1 e il Dipartimento 2 (uffici secondari) - che corrispondono i trattamenti accessori - devono comunicare al Consiglio Nazionale istante (ufficio principale) - che invece corrisponde il trattamento fondamentale - entro la fine dell'anno e comunque non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro, nonché le ritenute effettuate.

Inoltre, i sostituti secondari pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovranno procedere all'invio di una CU ordinaria all'Agenzia delle Entrate riportando

tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 613. Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Il sostituto d'imposta principale tenuto al rilascio della CU al lavoratore comandato emetterà una certificazione comprensiva di tutti i compensi corrisposti, evidenziando nella sezione "*Dati relativi ai conguagli*", le somme e i valori corrisposti da ciascun sostituto d'imposta secondario.

In particolare, nel punto 537 deve essere riportato il codice 8 per indicare che il conguaglio è stato effettuato ai sensi del comma 2, dell'articolo 29 del d.P.R. n. 600 del 1973.

A tal fine, tenuto che, nel caso di specie, i sostituti secondari sono due si renderà necessario utilizzare un modulo aggiuntivo.

Infine, si fa presente che esulano dalla competenza della scrivente gli aspetti certificativi relativi ai dati previdenziali.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)